



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

(Città Metropolitana di Palermo)

DISCIPLINARE D'INCARICO, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER IL CONFERIMENTO DEL MANDATO INERENTE IL PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PRESENTATO DAL DR. MURATORE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

L'anno DuemiladiciOTTO , il giorno del mese di Marzo

TRA

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia , codice fiscale **86000910827**, rappresentato legalmente dal Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo, Dr.ssa Grillo Caterina, nata a Ventimiglia di Sicilia il 30/01/1955, la quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto rappresenta -----

E

L'Avv. Massimiliano Mangano nato a Palermo il 24 giugno 1963, Codice fiscale **MNG MSM 63H24G273X**, iscritto all'Albo degli avvocati di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale di Palermo, Via Nunzio Morello n. 40.-----

PREMESSO

Che con delibera di G.C. n. 17 del 7/03/2018 , I.E. il cui contenuto si richiama integralmente, la Giunta Comunale, in seguito a proposta avanzata dal Sindaco, ha deliberato di procedere alla costituzione in giudizio per resistere al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e promosso dal dr. Salvatore Muratore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella la Porta, per l'annullamento di diversi atti, documenti, pareri, provvedimenti ecc.. che conclusivamente hanno condotto questo Ente a revocare l'incarico di revisore dei conti al medesimo ricorrente, il quale chiede il risarcimento del danno quantificato in €43.742,80 oltre aggiunta di interessi e maggior danno, trattandosi di debito di valore, dalla data della revoca illegittima al saldo. -----

Che con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha impartito atto d'indirizzo al Responsabile del I Settore per l'espletamento delle procedure gestionali e gli adempimenti consequenziali necessari per l'individuazione del legale difensore che abbia specifica professionalità nel settore e comprovata esperienza professionale, con particolari esperienze maturate e alto grado di capacità professionale che il contenzioso richiede, documentati attraverso il *curriculum vitae*, acquisito dall'Albo Comunale, fermo restando il rispetto dei principi dell'art. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e dei principi previsti dall'ordinamento comunitario quali: "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*" e nel rispetto alle tariffe forensi di cui al decreto n. 55/2014.

Inoltre si è dato atto che la spesa derivante dall'incarico al legale difensore trova copertura all'intervento 01.02-1.03.02.11.006, cap. 1058/3 del Bilancio provvisorio 2018;-----

Che con determina del Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo n. _____ del _____ è stato conferito incarico di patrocinio legale all'avv. Massimiliano Mangano, con studio legale a Palermo in via Nunzio Morello n. 5, per la difesa in giudizio per resistere al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e promosso dal dr. Salvatore Muratore, come specificato;-----

Che con la medesima determina è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico composto da n. 15 artt. ed è stata impegnata la somma di €7.111,03 all'interv. 01.02-1.03.02.11.006 cap. 1058/3 del Bilancio provvisorio 2018, dove esiste la relativa disponibilità di spesa non soggetta a frazionamento, trattandosi di spesa obbligatoria di cui all'art. 163 c. 2 del D. Lgs 267/2000, in quanto indispensabile per non arrecare un danno erariale all'Ente, quale corrispettivo, al lordo delle ritenute fiscali ed erariali, da corrispondere al legale difensore, come da preventivo di parcella introitato al prot. n. 2116 del 16/03/2018, che al presente si allega.-----

VISTE le motivazioni di cui alla suddetta deliberazione, e determinazione del responsabile del Settore Affari Generali che devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte; -----

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,-----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. - 1 - L'Amministrazione rappresentata come sopra, incarica l'avv. **Massimiliano Mangano** nato a Palermo il 24/06/1963 Codice fiscale, **MNG MSM 63H24G273X**, **Partita IVA 04255900823**, iscritto all'Albo degli avvocati del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale di Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, iscritto all'Albo degli avvocati degli avvocati di questo Comune, di rappresentare il Comune di Ventimiglia di Sicilia nel procedimento inerente l'oggetto citato in premessa. ---

ART. - 2 - L'incarico concerne la costituzione in giudizio per resistere al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e promosso dal dr. Salvatore Muratore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella la Porta, per l'annullamento di diversi atti, documenti, pareri, provvedimenti ecc.. che conclusivamente hanno condotto questo Ente a revocare l'incarico di revisore dei conti al medesimo ricorrente, il quale chiede il risarcimento del danno quantificato in €43.742,80 oltre aggiunta di interessi e maggior danno, trattandosi di debito di valore, dalla data della revoca illegittima al saldo. -----

A tal fine il Sindaco rilascia formale procura. L'incarico è conferito per primo grado di giudizio, esso comprende oltre alla difesa tecnica ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni ed ogni altro comportamento che possa o debba adottare a tutela e garanzia dei propri interessi. In ogni caso, il professionista si impegna a rappresentare per iscritto ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle

pronunce giurisdizionali. Il professionista s'impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad ulteriori compensi, salvo il rimborso delle spese documentate. -----

ART. - 3 – La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione. E' fatto obbligo al professionista di eccepire in ogni caso l'avvenuta eventuale prescrizione delle altrui pretese o diritti. -----

ART. - 4 – Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione d'incompatibilità prevista da norme di legge o deontologiche, dichiara, inoltre, di non trovarsi in conflitto d'interesse con il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.-----

L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni d'incompatibilità. L'avvocato s'impegna a comunicare l'insorgere di una delle suddette condizioni entro 10 giorni, pena la risoluzione sopra prevista. -----

ART. - 5 - - L'importo da corrispondere al Professionista per il sostegno alle spese di causa, onorari e diritti, a seguito della stipula della presente convenzione è determinato, come concordato con il medesimo, giusto preventivo datato 7/03/2018 , introitato al prot. n. 2116 del 16/03/2018, allegato alla presente, nel quale sono distinte le varie voci di spesa relative all'attività da svolgere con il presente incarico e l'importo complessivo dell'onorario, che presenta un ribasso di circa 33,70 % sui minimi tariffari previsti dal D.M. n.55/2014 , oltre una riduzione del 10% sul totale del compenso per un importo presuntivo lordo di €7.111,03 onnicomprensivo di spese, diritti, IVA, CPA , ritenuta di acconto, così come segue:-----

- **€. 7.111,03 (settemilacentoundici/03) onnicomprensivo di ritenute fiscali ed erariali, spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, IVA, CPA e ritenuta di acconto, con esclusione di eventuali e ulteriori atti e spese successive all'emanazione della sentenza (ritiro, registrazione, ecc.). Il primo anticipo di €2.133,30 al lordo delle ritenute di legge, corrispondente al 30% del compenso pattuito, sarà effettuato mediante determina di liquidazione del Responsabile entro 60 gg. dalla stipula del presente disciplinare, previa presentazione di fattura elettronica da parte dell'avvocato e dopo aver presentato la copia degli atti depositati, la restante somma di €4.977,73 sarà corrisposta dopo la conclusione dd procedimento.**-----
- **Il Professionista si impegna a redigere la parcella finale sulla scorta del sopra indicato preventivo e della riduzione applicata alle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 ed**

eventuali modifiche ed integrazioni, inoltre dovrà trasmettere una breve relazione sull'attività svolta e copia degli atti conclusivi del procedimento.-----

- *Il suddetto importo può essere integrato qualora nel corso del procedimento necessita intervenire con altra attività legale non prevista nel presente disciplinare, previa relazione e preventivo di spesa presentati dal professionista, e relativo provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale e di ulteriore impegno spesa da parte del Responsabile del Settore, inoltre l'importo può essere diminuito in base all'effettiva attività svolta dal professionista.*-----

ART. - 6- Il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito, sia nel caso di soccombenza, sia in caso di vittoria. Nel caso in cui il giudice, all'esito favorevole della controversia, provveda a liquidare in favore di questo Comune una somma a titolo di compenso professionale, minore di quella contrattualmente sopra stabilita, il Comune provvederà a compensare la differenza, nel caso in cui il Giudice provveda a liquidare in favore del Comune una somma maggiore di quella contrattualmente stabilita, la differenza sarà trattenuta dal Comune, fermo restando che in ogni caso il professionista percepirà il compenso nella quantità e nella modalità stabilita all'art. 5 ;

ART. – 7 – Attesa la riduzione applicata ai tariffari forensi, la presentazione della parcella vidimata non verrà richiesta, la determina di liquidazione del responsabile dovrà adottarsi entro 60 gg. dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della decorrenza del termine, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso ex art. 2237 o dalla data di deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio o dalla data dell'atto di conciliazione o transazione. A tal fine, il professionista comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, fornendo ogni soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed evitare qualsiasi pregiudizio. Per procedere alla liquidazione della parcella dovrà essere emessa e presentata fattura elettronica valida ai fini fiscali, la liquidazione dovrà essere disposta, mediante determina di liquidazione del Responsabile, entro 60 giorni dalla ricezione.

L'emissione dei mandati di pagamento è correlata alle condizioni di Cassa dell'Ente.

ART. – 8- La natura giuridica dell'incarico, come da determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene chiarito che: *“il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale”*, rientra nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, trattandosi di difesa nel procedimento in oggetto, per cui non è soggetto agli obblighi di tracciabilità e quindi al rilascio del CIG da parte dell'A.N.A.C. , comunque il Professionista si impegna a comunicare il conto dedicato dove verrà bonificato il mandato di pagamento, dalla Tesoreria Comunale e intestato a: Avv. Massimiliano Mangano C.F.: **MNG MSM 63H24G273X, Partita IVA 04255900823.**-----

ART. - 9 – L'Amministrazione metterà a disposizione del professionista copia della documentazione in proprio possesso, rilevante per la definizione della controversia, salvo che non sia necessario produrre l'originale. In tal caso il professionista renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. - 10 - Il Professionista si impegna, nelle more dell'accreditamento delle somme stabilite per anticipi, ad anticipare le spese processuali fino alla concorrenza di quanto necessario per la proposizione del ricorso.--

ART. - 11 - Il professionista s'impegna al rispetto del segreto d'ufficio, a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato.-----

ART. - 12 - Qualora necessario, il Professionista potrà ricorrere ad un domiciliatario, scelto liberamente, ma che in ogni caso dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dal presente disciplinare. Il professionista rimane in ogni caso l'unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione mandante. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.-----

ART. - 13 - L'Amministrazione, si riserva il diritto, per le questione che per la loro specialità lo richiederanno, di affiancare o sostituire al Professionista incaricato altro professionista, resta ferma la disciplina della revoca o rinuncia al mandato prevista dalle norme vigenti in materia, restando inteso che le stesse dovranno essere tuttavia motivate.-----

ART. - 14 - La presente scrittura privata non autenticata, redatta in doppio originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti.-----

ART. - 15 - Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme vigenti in materia nonché le norme del vigente codice deontologico degli avvocati.-----

il presente disciplinare è riconosciuto dalle parti ed è conforme alla loro volontà-----

Letto e confermato le parti lo sottoscrivono in duplice copia originale .-----

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
(**Dr.ssa Grillo Caterina**)

IL PROFESSIONISTA
Avv. Massimiliano Mangano